



Tribunale civile e penale di Napoli

Sezione Settima Civile

Proc.Unit. R.G. 668/2024

Il Giudice Delegato

Dott. Eduardo Savarese

esaminato il ricorso depositato, ai sensi dell'art. 68 CCII, in data 20 novembre 2024, dall'avv. Monica Mandico nell'interesse della sig.ra [REDACTED] ai fini della ristrutturazione dei debiti dell'istante;

ritenute, anche alla luce della relazione depositata dal gestore, avv. Maria Pia Granese: a) la competenza del Tribunale adito; b) la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste ex artt. 67 e 69 del Codice; c) la completezza documentale e della relazione del gestore;

preso atto che vi è formale istanza ex art. 70 comma 4 del Codice;

P.Q.M.

- Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- Dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito del Tribunale e che, a cura dell'OCC, sia data di essi comunicazione ai creditori nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto al gestore;

- Dispone che l'OCC, decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3 Codice, riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il piano);

- Fissa udienza per la discussione dell'omologa al 17 febbraio 2025 h. 10.00.

Si comunichi con urgenza all'OCC e alla ricorrente.

Napoli, il 25 novembre 2024

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese

*U2 v. Savarese E. Savarese
Napoli, 6/12/2024*

- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

Avv. Monica Mandico
Via dell'Epomeo n. 81 – 80126 Napoli (NA)
Tel./Fax. 081 7281404 – Cell 3398902342 – e-mail: avvocatomandico@libero.it
pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sez. Procedure Concorsuali

RICORSO per il Piano di Ristrutturazione del Debito del Consumatore ex art. 67 del CCII
(ai sensi del CCII - Legge n.155 del 19.10.2017 - D.Lgs. 14/2019 e D.Lgs. n. 83 del 17.06.2022)

La presente domanda viene presentata dalla signora [REDACTED] nata a [REDACTED]
[REDACTED] ed vi residente in Via [REDACTED] (Debitore) di
professione: [REDACTED]

[REDACTED] - assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Mandico (CF: MND MNC
71H51 F839E) giusta procura su foglio separato allegato al presente atto, presso il cui studio sito in
Napoli alla via Epomeo, 81 – cap. 80126 elettivamente domiciliata. Si invita l'OCC e la
cancelleria del Tribunale di effettuare le comunicazioni al seguente numero di telefax 081/7281404 o pec:
monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it

PREMESSO CHE

La sig.ra [REDACTED]:

- è debitore civile in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma 1, lett. a), b), c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII come da correttivo D.lgs. 83/2022;
- trovandosi nelle condizioni previste dal Codice della Crisi d'Impresa e Insolvenza relativamente alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, e non ricorrendo cause ostative, in data 18.03.2024 depositava, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'OCC del COA di Napoli – protocollo n. 21/2024.
- L'OCC del COA di Napoli, designava quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento l'Avv. Maria Pia Granese;
- con l'assistenza dello scrivente difensore in qualità di *advisor*, si è resa disponibile nei confronti con il nominato O.C.C. a rendere tutte le dichiarazioni richieste e a fornire la documentazione necessaria, rappresentando la propria situazione familiare e patrimoniale e le ragioni del proprio sovraindebitamento, esponendo le partite attive e passive.

Premesso ancora che

a seguito dell'incontro intercorso con il nominato Gestore della crisi, la ricorrente ha maturato la convinzione che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dal Codice della Crisi e dell'insolvenza è quella della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67 e ss., D.Lgs.14/2019, considerata la natura dei debiti contratti come più innanzi meglio precisato. Tanto premesso, in conformità al combinato disposto degli articoli 2 - 67/68 D.Lgs.14/2019, la ricorrente

Deposita e Allega

- ❖ l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con annesso l'elenco del domicilio digitale dei creditori (art.67, comma 2, lett.a);
- ❖ la relazione aggiornata sulla consistenza e la composizione del suo patrimonio (art.67, comma 2, lett.b);
- ❖ l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art.67, comma 2, lett.c);
- ❖ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art.67, comma 2, lett. d).
- ❖ l'elenco degli stipendi e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (art.67, comma 2, lett.e);
- ❖ visure presso le banche dati (CR; CRIF; CTC);
- ❖ richieste di precisazione del credito,

- ❖ estratti conto;
- ❖ visure catastali;
- ❖ visura protesto.

-La presente domanda viene depositata contestualmente alla relazione dell'OCC e a sua cura, ai sensi dell'art.68, comma 1, D.Lgs.19/2014, comprendente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura.

-La ricorrente, inoltre, dichiara di aver sottoscritto in calce la presente proposta, dopo accurata lettura, conferma del suo contenuto e visione dei documenti depositati e si impegna, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio dell'Ill.mo Tribunale adito meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

-Sussistendo, quindi, le condizioni tutte previste dalla legge la sig.ra [REDACTED], *ut supra* rappresentata e difesa e con l'assistenza e per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi nominato, deposita nella cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale di Napoli, il presente ricorso di proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt.67 e ss. D.Lgs.14/2019 come da correttivo D.Lgs. n. 83 del 17.06.2022, supportato dalla documentazione di legge.

-Il Piano non richiede l'approvazione dei creditori, ma una valutazione di fattibilità da parte del Giudice, supportata da una relazione positiva del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. di riferimento.

Sulla competenza per territorio

Sussiste la competenza del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art 27 comma 2 CCII richiamato dall'art 65 2 comma CCI poiché la ricorrente risiede a Napoli (NA) alla Via Nicolardi n.159 - Comune compreso nel Circondario del Tribunale di Napoli.

Ciò premesso, si espone:

1. In ordine ai Requisiti Soggettivi di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

Ricorrono, nel caso di specie i presupposti di ammissibilità di cui al D. Lgs.14/2019 in quanto la ricorrente:

✓ versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.c) D.Lgs.14/2019, trovandosi in stato di crisi ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.a) del citato decreto legislativo, ossia in uno stato che ***"...rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"***;

✓ visti i requisiti dimensionali di cui all'art.2, comma 1, lett. d), num.1), 2) e 3) non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II, Sez. II, di cui al D.lgs.14/2019;

✓ è qualificabile come **"consumatore"** ai sensi dell'art. 2 lettera e) inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

La sig.ra [REDACTED] è infatti dipendente con contratto a tempo indeterminato nella Scuola Statale, dove insegna come insegnante di [REDACTED] presso [REDACTED] e i debiti sono stati contratti quale persona fisica per scopi estranei ad attività imprenditoriale;

✓ non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII;

✓ non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

✓ non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.1. CCII.

2. In ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente

La sig.ra [REDACTED]:

- ✓ è docente di [REDACTED]
- ✓ tenuto conto della dichiarazione dei redditi del 2024 (anno 2023) la retribuzione mensile è di circa € 1.970,76 (comprensiva di tredicesima mensilità, e una *tantum* a titolo di: ore di sostituzione colleghi assenti, indennità e compensi a carico del Fondo d'Istituto e altri compensi);
- ✓ ha una famiglia, composta dalla stessa, dal marito – [REDACTED] (all.4).
- Ella risiede nell'appartamento di [REDACTED].
- ✓ Non è protestata (cfr.14).
- ✓ Non ha subito procedimenti penali, men che meno è interdetto da uffici pubblici e privati.
- ✓ Non pendono procedure giudiziarie di condanna (ipotesi di reato) a suo carico, né risulta alcuna segnalazione nel casellario giudiziario e/o nei carichi pendenti (all.10).
- ✓ Sino al mese di luglio 2024, gravava sullo stipendio della [REDACTED], una trattenuta di € 266,35 a titolo di pignoramento presso terzi attivato su decreto ingiuntivo n. 16 [REDACTED]/1996 del [REDACTED].1996 Tribunale di Napoli con cui veniva ingiunto ai [REDACTED] – padre deceduto della ricorrente – [REDACTED] di pagare la somma di lire 103.506.649 oltre interessi. Il D.I. veniva notificato e munito di formula esecutiva il 08.07.1997. La SGA SPA creditrice avviava azione di recupero: nei confronti della [REDACTED] per € 50.315,00 (all.21.c) nel 2017, con trattenuta dalla busta paga. **Con comunicazione del 17.07.2024 l'AMCO (ex S.G.A. SpA) ha comunicato l'interruzione del pignoramento per integrale soddisfazione del credito (cfr.doc.31).**

2.a) Cronistoria della situazione finanziaria della ricorrente

- Figlia (insieme a due sorelle) di imprenditore, le cause che hanno portato al sovraindebitamento della debitrice sono riconducibili principalmente alla sua qualità di fideiussore (senza aver mai prestato attività lavorativa per l'impresa individuale) per rapporti bancari accessi dalla [REDACTED] di cui era titolare suo padre (cfr.all.5).
 - Si precisa che l'istante non ha mai prestato attività lavorativa per la ditta individuale del padre, men che meno ha mai rivestito ruoli apicali e/o decisionali all'interno della stessa.
 - In particolare, la sua situazione attuale di squilibrio economico irreversibile, a fronte della esposizione debitoria notevole, deriva proprio dalla situazione di passività della predetta ditta che è poi ricaduta sui fideiussori, tra cui la sig.ra [REDACTED] a seguito della procedura concorsuale fallimentare della ditta paterna.
 - Sul punto risulta necessaria una breve ricostruzione della vicenda societaria del padre della ricorrente, per meglio comprendere lo stato di enorme squilibrio economico e patrimoniale in cui la stessa si trova all'attualità.
 - L'attività esercitata dall'impresa individuale di [REDACTED] - a decorrere dal 03.01.1967 - era di rappresentanza con deposito di ferramenta e di bricolage, che nel 1988 trasferì la propria sede ad [REDACTED], ampliando la propria rete commerciale.
- Era un'attività molto florida, il cui fornitore più importante era IMBAC S.p.a. - che produceva accessori per tapparelle di alluminio (avvolgitore, guide, cassonetti etc.) che a ridosso degli anni '90 rappresentava una straordinaria innovazione nel settore. Con tale società, il [REDACTED] aveva un contratto di esclusiva e per conto della stessa aveva, presso la propria sede, un capannone con deposito di materiali, per conto della quale gestiva le vendite - e di mezzi di trasporto (camion) necessari alla relativa distribuzione in tutto il centro-sud Italia (oltre alla Campania, la Calabria, il Lazio, la Basilicata etc.).
- Intorno agli anni '90 la società IMBAC S.p.a. avviò un'operazione di fusione/incorporazione con un'altra società, da cui discese la perdita del diritto di esclusiva della Ditta [REDACTED], elemento cardine dell'attività d'impresa del [REDACTED], in quanto se da un lato egli non poteva acquistare i medesimi materiali da altri fornitori, dall'altro, gli garantiva la vendita monopolizzata degli stessi in tutto il centro sud.

Il rapporto con tale fornitore era strettissimo e di lunga data, risalente all'attività svolta a sua volta, dal padre del sig. [REDACTED].

All'epoca, oltre il 50% del materiale presente in magazzino era di tale società, con la quale il sig. [REDACTED] fatturava oltre il 50% dei propri introiti.

A tale situazione si aggiunse la crisi del settore, il mancato incasso da parte dei clienti (rappresentati da ferramenta all'ingrosso e produttori di tapparelle), la malattia cancerogena che colpì il sig. [REDACTED], che non riuscì a gestire l'attività in modo costante.

Trattandosi di una ditta individuale, non fu possibile un eventuale passaggio generazionale o di figure di supporto nella conduzione della ditta.

La perdita del diritto di esclusiva con la suddetta società per azioni, la difficile congiuntura economica e la grave crisi di mercato unitamente ai gravissimi problemi di salute del rappresentante hanno causato la difficoltà, poi impossibilità, nel rientrare nelle esposizioni con le banche e negli scoperti di conto corrente e anticipo su fatture che la ditta aveva assunto, anche a causa della sopravvenuta insolvenza dei clienti.

Tutto ciò creò un effetto a catena di insolvenze, che ha comportato l'impossibilità di sanare la situazione patrimoniale, dando avvio alla procedura di fallimento, nell'anno 1997 (Tribunale di Napoli - sentenza n.5 [REDACTED]/97), con ripercussioni sui fideiussori.

Sulla vita privata dell'istante.

- La sig.ra [REDACTED] è coniugata con il sig. [REDACTED] con matrimonio contratto il [REDACTED], in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati due figli, [REDACTED] e [REDACTED]. Il marito è agente di commercio. La famiglia risiede a Napoli, nell'immobile di proprietà del coniuge.

- Laureata in Lingue e Letterature Straniere nel 1987, dopo qualche mese dal conseguimento del titolo di studi, ha iniziato ad insegnare presso [REDACTED] di Napoli dove ha prestato servizio fino all'anno 2016 e precisamente fino al 30.06.2016, poiché assunta con contratto a tempo indeterminato nella Scuola Statale, dove tutt'ora insegna presso [REDACTED].

- I figli hanno frequentato istituti privati, sia liceali che universitari.

- Il primo, [REDACTED], vincitore di test presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, ha studiato presso detta Università ed ha soggiornato, durante l'intero periodo del percorso di studi e sino al conseguimento della laurea in Giurisprudenza, presso il Collegio Universitario della stessa. Successivamente alla laurea, ha soggiornato presso un'affitta camere nella città capitolina, dove ha effettuato il periodo di praticantato presso uno studio legale segnalato dalla stessa LUISS, sino al conseguimento del titolo abilitativo di avvocato, rimandato a causa della pandemia da Covid-19. [REDACTED], inoltre, nell'agosto 2014, durante il percorso di studi, ha subito un delicato intervento chirurgico alla mandibola, con degenza di circa 20 giorni, cui ha seguito una ingessatura delle arcate mandibolari per quasi 3 mesi. Il che gli ha impedito di mangiare, essendogli consentito di alimentarsi solo con cibi liquidi, con una conseguenziale perdita di peso (oltre 10 kg), oltre che ripercussioni sotto il profilo emotivo nonché determinando un inevitabile ritardo nel percorso di studio.

- Il secondo figlio, [REDACTED] ha conseguito la laurea specialistica in "Investigazione della Letteratura Spagnola" presso l'Università Complutense di Madrid, soggiornando anch'egli presso una Residenza Universitaria a Madrid; ed attualmente sta conseguendo un Master in "Digital Marketing" presso l'Università di Alicante, sempre in Spagna. Anch'egli ha soggiornato dapprima presso la Residenza Universitaria Galdos a Madrid e poi presso una struttura privata durante il periodo di studi ad Alicante. Purtroppo anche gli studi di [REDACTED] sono stati intervallati da visite e talvolta ricoveri presso gli Spedali Civili di Brescia, per un problema renale. Tutt'oggi, egli è in cura nel centro di Nefrologia presso detto ospedale ed ogni spostamento da Napoli (della madre) e da Alicante [REDACTED] sono onerosi dovendo includere, tra l'altro, anche il pagamento del vitto e alloggio per il tempo di soggiorno necessario agli accertamenti da dover effettuare periodicamente, che seppure presso una struttura di appoggio, ha un suo costo che incide sulle spese familiari.

- Le spese necessarie al sostentamento dei figli, nel corso degli anni sono (cfr.doc.24) :

1. Spese universitarie figlio [REDACTED]
- 1.1. Spese universitarie figlio [REDACTED] – Presso LUISS
- 1.2. Spese collegio universitario figlio [REDACTED] – Presso LUISS/Don Mazza
- 1.3. Spese per stanza alloggio a Roma figlio [REDACTED]
- [REDACTED] Altre certificazioni conseguite all'estero figlio [REDACTED]
2. Spese universitarie figlio [REDACTED]
- 2.1. Spese universitarie figlio [REDACTED] – Presso Università in Spagna
- 2.2. Spese residenze universitarie figlio [REDACTED] – Spagna
- 2.3. Altre certificazioni conseguite all'estero figlio [REDACTED]
3. Cartelle cliniche per interventi figli
- [REDACTED] Ricovero per frattura mandibola figlio [REDACTED]
- [REDACTED] Ricovero per biopsia renale figlio [REDACTED]
- 3.3. Pernottamento a Brescia per cure figlio [REDACTED]
- 3.4. Ultimo visita a Brescia figlio [REDACTED].

- Per far fronte alle suddette spese, fu necessario all'istante, richiedere alcuni prestiti personali bancari, dei quali ha sempre regolarmente onorato i pagamenti. Trattasi in particolare del:

1. Prestito concesso da Cariparma in data 11/09/2014 poi estinto anticipatamente in data 07/01/2019 mediante prestito erogato da Agos in data 03/01/2019 con una rata di € 340,00 e scadenza 01/01/2026. Coobligato il marito [REDACTED]. Importo erogato € 20.000,00 interessi € 7.061,32 importo totale dovuto € 28.775,32 numero rate 84 – TAN 8,45% Taeg 9,51% pratica n. 060413076 (cfr.doc.26). Residuo € 12.589,89 (al 31.12.2023)

2. Prestito personale flessibile pratica n. 066577255 con Agos di € 26.522,51 di cui € 1.522,51 assicurazione facoltativa, scadenza prima rata 20.10.2021 ultima rata 20.09.2027 – importo rata € 470,94 – numero rate 72 – importo dovuto dal consumatore € 34.077,68 – Tan 7,95% dalla decorrenza al 20.09.2027 TAEG 8,99% - coobligato [REDACTED] – Rate corrisposte: 29 (da ottobre 2021 a marzo 2024) totale pagato: € 13.657,26 - Residuo € 20.420,42

✓ Il 13.07.2018 il marito [REDACTED] (all.25) sottoscriveva quale primo intestatario e la sig.ra [REDACTED] quale secondo intestatario, prestito personale n. 899345301 con Deutsche Bank SpA. All'epoca il marito percepiva un reddito da libero professionista di € 4.270,00 mentre la sig.ra [REDACTED] un reddito di € 1.500,00 quale dipendente del Ministero dell'Istruzione. Importo finanziato: € 28.906,20 – TAN 6,51% - TAEG 7,18% - numero rate 120 da € 331,50 . Il debito di tale finanziamento, in cui la sig.ra [REDACTED] è seconda intestataria, non verrà inserito nella proposta in quanto le rate, in regolare ammortamento, saranno continuate ad essere pagate dal debitore principale/primo intestatario, sig. [REDACTED].

Si procederà ora con una ricostruzione volta a rappresentare la situazione finanziaria della sig.ra [REDACTED]. Di seguito si analizzano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 4 anni e le buste paga degli ultimi mesi dell'anno 2024:

Dichiarazione dei Redditi	Importo annuo lordo	Imposta netta	Reddito netto annuo	Stipendio netto mensile x 13 mensilità
730/2024	30.707,00	5.087,00	25.620,00	1.970,76
730/2023	26.314,00	3.825,00	22.489,00	1.729,92
730/2022	23.714,00	3.278,00	20.436,00	1.572,00
730/2021	23.614,00	3.476,00	20.138,00	1.549,07
CU/2024	30.706,56	5.907,42	24.799,14	1.907,62
CU/2023	26.313,73	4.149,21	22.164,52	1.704,96

CU/2022	23.714,07	4.631,50	19.082,57	1.467,89
CU/2021	23.613,54	4.599,85	19.013,69	1.462,59

Buste paga 2024	Importo netto - al lordo del ppt € 266,35
Gennaio	€ 1.872,40
Febbraio	€ 1.630,35
Marzo	€ 1.688,73
Aprile	€ 1.734,14
Maggio	€ 1.720,95
Giugno	€ 1.720,95
Luglio	€2.540,95-€820,00 (modello 730 - rimborso IRPEF) = € 1.720,95
Agosto stipendio	€ 1.720,95
Agosto compensi extra	€ 688,39

2.b) Le spese familiari e personali

Le spese correnti per il mantenimento della famiglia, come da tabella che segue, è stata predisposta sulla base della ricostruzione effettuata dalla ricorrente, previamente verificata e confermata attraverso un'analisi svolta sulla base degli estratti conto e sulle ricevute di spesa e di pagamento prodotte.

Di seguito il prospetto delle spese complessive:

SPESE MENSILI		Spese complessive mensili di tutta la famiglia da suddividere
Spese Vitto	€. 200,00	€. 500,00
Spese Vitto figlio	€. 130,00	€. 300,00
Spese Vitto + Alloggio figlio	€. 320,00	€. 700,00
Energia Elettrica	€. 85,00	€. 173,00
Fornitura Gas	€. 55,00	€. 110,00
Telefono fisso	€. 15,00	€. 30,00
Condominio	€. 90,00	€. 195,00
Tari	€. 20,00	€. 52,00
Imu	€. 30,00	€. 81,00
Spese mediche figli	€. 175,00	€. 350,00
Assicurazione infortuni figli	€. 15,00	€. 30,00
Spese Carburante*	€. 100,00	€. 450,00
Spese riparazioni auto*	€. 60,00	
Tassa di proprietà auto*	€. 15,00	
Assicurazione auto*	€. 60,00	
Spese per la cura della persona	€. 70,00	
Spese per lenti da vista	€. 45,00	
Spese mediche	€. 40,00	
Farmacia	€. 80,00	
Imprevisti	€. 50,00	

Telefono cellulare	€.	15,00
Media spesa familiare MENSILE	€.	1.670,00
Valore stimato ANNUALE	€.	20.040,00

**La sig.ra [REDACTED] non è proprietaria di autoveicoli, ma ha in uso, a suo esclusivo utilizzo, l'autovettura di proprietà del marito, per gli spostamenti casa-lavoro e per ulteriori necessità, quali l'assistenza alla madre anziana, etc., facendosi carico delle relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria*

Le suddette spese appaiono congrue sia rispetto alla media ISTAT rilevata, considerato che dalla consultazione della banca dati ISTAT, si è accertato che l'Istituto nell'ultimo comunicato del 09/06/2022 ha rilevato che nel 2021 la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di €2.437,00, con una riduzione ad €1.709,00 nelle regioni del Sud Italia.

Il criterio per determinare quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia è calcolato tenendo conto del parametro di riferimento fornito dall'art.283, comma 2, D.Lgs.14/2019 e calcolato "in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

Applicando il predetto criterio, infatti, si giunge al seguente risultato:

- Assegno sociale 2024 €534,41 al mese x 13 mensilità
- Maggiorazione 50% assegno sociale mensile € 267,20
- Parametro ISEE con n. 02 componenti nucleo familiare: 1,57

$(534,41 + 50\% = € 801,61) \times 1,57 = € 1.258,53$ reddito minimo mensile per il mantenimento dei debitori e della loro famiglia. La somma di € **1.670,00** appare congrua, tenendo conto che nonostante i due figli facciano parte del medesimo stato di famiglia e non economicamente indipendenti, non si è inserito il parametro ISEE con n. 4 componenti (che determinerebbe un reddito minimo mensile di €1.971,96), esse rappresentano un costo a carico dei genitori. Ne discende una disponibilità mensile, detratte le spese per il sostentamento familiare, di € 300,00.

Reddito mensile	€ 1.970,76
Spese familiari	€ 1.670,00
Avanzo	€ 300,00

È opportuno precisare che nel corso dell'anno 2022, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti, dei generi alimentari e dei beni in generale, è notevolmente aumentato. L'Associazione "Altroconsumo", attraverso la rilevazione prezzi fornita da IRI, ha monitorato i prezzi - praticati da Ipermercati, Supermercati e Discount - di 8 categorie di prodotti alimentari (olio di semi di girasole, farina 00, pasta, olio extravergine, zucchero, caffè, latte e passata di pomodoro) e di 2 prodotti del settore ortofrutticolo (zucchine e banane), confrontandoli con quelli del mese e dell'anno precedente. I dati rilevati evidenziano che i prodotti sugli scaffali hanno subito un aumento medio del prezzo di vendita del 20% in più rispetto all'anno 2021. Tenuto conto infine dell'inflazione, la spesa media mensile delle famiglie italiane è cresciuta notevolmente rispetto all'anno 2021.

MASSA ATTIVA

L'attivo è essenzialmente costituito da redditi di lavoro dipendente percepiti dalla ricorrente, nei limiti di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia.

2.d) Patrimonio immobiliare

In relazione al patrimonio immobiliare, la ricorrente non dispone di beni immobili (all.12).

2.e) Patrimonio mobiliare

BENI MOBILI REGISTRATI.

Come emerge dalla visura presso i registri del PRA (cfr.all.13), la ricorrente non è proprietaria di beni mobili registrati, sebbene utilizzi l'autoveicolo di proprietà del marito per gli spostamenti casa-lavoro e per ulteriori necessità, quali l'assistenza alla madre anziana, etc. (cfr. all. autocertificazione marito), facendosi carico delle relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2.f) Rapporti finanziari

La sig.ra [REDACTED] è titolare del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED] con Credit Agricole (all.17.A).

E' titolare di una carte di credito numero **** * NEXI Credit Agricole con limite di utilizzo € 1.200,00 e addebito sul proprio conto corrente.

Infine, al solo fine di assistere la gestione economica dell'anziana madre, sig.ra [REDACTED], è cointestataria, con la stessa, di un conto corrente presso Credit Agricole (all.17.B). Ivi avviene l'accredito della pensione della genitrice e movimentazione per pagamento della Residenza per anziani "[REDACTED]" e tutto ciò al sostentamento della genitrice.

3) MASSA PASSIVA

Elenco dei creditori ex art. 67 comma2 lettera a)

La formulazione dell'elenco dei creditori ha tenuto conto:

- ❖ delle risultanze della Centrale rischi Banca Italia e della CRIF della ricorrente;
- ❖ delle risultanze della situazione debitoria fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a e delle dichiarazioni di credito inviate al Gestore della crisi;
- ❖ delle risultanze dell'attività di circolarizzazione del credito bancario, finanziario, tributario e previdenziale.

All'esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, **non** comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

Creditore	Tipologia	Data sottoscrizione	Coobbligati	Residuo
Agos	Prestito personale	03/01/2019	SI coniuge	€ 12.589,89
Agos	Prestito personale flessibile	23/09/2021	SI coniuge	€ 20.420,42
Castello Finance srl (Banco Ambrosiano Veneto - Donext SpA)	Fideiussione a garanzia della ditta di [REDACTED] - decreto ingiuntivo e atto di precetto; - progetto di distribuzione nella procedura di espropriazione immobiliare; - atto di insinuazione al passivo fallimentare di [REDACTED]	Rapporti: [REDACTED] (conti correnti), [REDACTED] (sconto effetti commerciali), [REDACTED] (altri anticipi finanziari), [REDACTED] (spese legali).	SI Sorelle: [REDACTED]	€165.830,42
SESTINO SECURITISATION S.R.L.	Fideiussione MPS a garanzia della ditta di [REDACTED]		SI sorelle	€ 236.955,08

doValue (ex MPS)	per saldo debitore del c/c n. [REDACTED] compresi interessi convenzionali entro i limiti del tasso soglia di cui alla Legge 108/96			
SESTINO SECURITISATION S.R.L. doValue (ex MPS)	per esposizione derivante da 4 effetti insoluti per importo facciale pari ad € 6.695,35 compresi interessi convenzionali entro i limiti del tasso soglia di cui alla Legge 108/96.		SI sorelle	€ 26.850,80
ZENITH Service Zeus Finance srl TREVI Finance n.3 srl (Unicredit)	Fideiussione a garanzia della ditta di [REDACTED]	NDG 31068 CREDEM	SI sorelle	€ 108.314,56
Credit Factor SpA ex Banco di Roma	scoperto di c/c intestato al Sig. [REDACTED], di cui la Sig.ra [REDACTED] aveva rilasciato fideiussione il 15.05.1995	NDG 11876495	SI sorelle	€84.600,56
Totale				€ 655.561,73

Trattasi di crediti chirografi, cui vanno aggiunte le spese per la procedura da sovraindebitamento, di cui *infra*.

3.a) LE SPESE DI PROCEDURA

Vengono di seguito evidenziate le spese di procedura, relative ai compensi spettanti all'OCC, come da preventivo da questi formulato e quelli spettanti al legale che ha assistito l'istante nella fase precedente e successiva alla presente procedura di sovraindebitamento.

Credito prededucibile di O.C.C.

Vengono appostate in prededuazione, ex art. 6 CCII lett.a) le competenze professionali di spettanza dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate, secondo la tabella ministeriale di riferimento in € **4.000,00** ex art.16 D.M. 202/2014 (**all.27**), il cui pagamento verrà effettuato mediante un acconto nella fase iniziale del piano ed il saldo, nelle ultime rate.

Credito privilegiato dell'Avv. Monica Mandico

Vengono portate nel passivo della procedura le competenze professionali di spettanza dell'Avv. Monica Mandico quantificate complessivamente in € 4.000,00 comprensivi di spese e oneri, e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo sottoscritto (**all.28 convenzione professionale**).

La somma complessiva di € **4.000,00** viene portata nel passivo della procedura in privilegio ex art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c.

SPESE DI PROCEDURA	DESCRIZIONE DEL DEBITO	GRADO	PREDEDUZIONE
OCC e Gestore	Compensi OCC + Gestore della crisi	PREDEDUZIONE	4.000,00

AVV. MONICA MANDICO	Compenso legale	PREDEDUZIONE PRIVILEGIATO	4.000,00
TOTALI			8.000,00

➤ Nella tabella che segue viene indicato l'ammontare debitorio comprensivo di spese di procedura.

Credito prededucibile	€ 8.000,00
Credito chirografario	€ 655.561,73
Totale	€ 663.561,73

4. SINTESI DEBITORIA

La sig.ra [REDACTED] non ha debiti di natura tributaria, né debiti nei confronti di ADER (all.11).

La sua esposizione debitoria riguarda prevalentemente fidejussioni sottoscritte in favore della società del padre, della cui compagine sociale non ha mai fatto parte e a cui la stessa non è in grado di far fronte, e debiti di natura personale contratti per esigenze familiari, in merito ai quali, c'è da precisare che i pagamenti sono tutti in regolare ammortamento.

4.a DEBITI PERSONALI

1. Prestito **Agos** sottoscritto il 03/01/2019 con una rata di €340,00 e scadenza 01/01/2026. Coobligato sig. [REDACTED]. Importo erogato € 20.000,00 interessi € 7.061,32 importo totale dovuto € 28.775,32 numero rate 84 – TAN 8,45% Taeg 9,51% pratica n. 060413076 (cfr.doc.22). *In bonis*. **Residuo € 12.589,89** (al 31.12.2023)
2. Prestiti personale flessibile pratica n. 066577255 con **Agos di € 26.522,51** di cui € 1.522,51 assicurazione facoltativa, scadenza prima rata 20.10.2021 ultima rata 20.09.2027 – importo rata € 470,94 – numero rate 72 – importo dovuto dal consumatore € 34.077,68 – Tan 7,95% dalla decorrenza al 20.09.2027 TAEG 8,99% - coobligato [REDACTED] – Rate corrisposte: 29 (da ottobre 2021 a marzo 2024) totale pagato = €13.657,26. *In bonis*. **Residuo € 20.420,42**

La ricorrente, n.q. di secondo intestatario, ha sottoscritto un prestito personale (all.25) per la gestione di necessità familiari correnti, in cui il marito sig. [REDACTED] è richiedente e primo intestatario (Deutsche Bank SpA n. 899345301). Il debito di tale finanziamento non verrà inserito nella proposta in quanto le rate sono regolarmente pagate dal coniuge, che continuerà ad adempiere, come ha sempre fatto.

4.b DEBITI CONTRATTI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ DEL PADRE e contestuale

RICOSTRUZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO.
Diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni ed esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Il peggioramento delle condizioni economiche della debitrice, tali da non permettere l'adempimento delle obbligazioni assunte, è ascrivibile ad una serie congiunta di fattori sopra esposti e di seguito dettagliatamente sintetizzati:

- a) la crisi economica della ditta [REDACTED], di cui era titolare il padre ed il suo successivo fallimento;
- b) le fidejussioni rilasciate a garanzia di operazioni effettuate dalla ditta paterna, in un momento in cui non era prevedibile il fallimento;

c) l'inaspettato aggravarsi, sempre più, dello stato di salute del padre che ha comportato, oltre all'ingente esborso di denaro per le spese mediche, anche il venir meno della figura responsabile dell'amministrazione sia della ditta, che delle vicende economiche familiari;

d) la grave ripercussione dei debiti imprenditoriali del padre, sui soggetti prestanti fideiussioni.

Risulta pertanto, che si è di fronte ad un cd. "Sovraindebitamento passivo", ovvero una situazione in cui le cause delle difficoltà economiche sono riconducibili all'incidenza di fattori imprevedibili, quindi non dipendenti dalla volontà del soggetto o ascrivibili a sua colpa grave. Riguardo alla diligenza, anche considerata la circostanza che la debitrice non risulti protestata, non risulta abbia fatto spese voluttuarie e ha adempiuto ai pagamenti (dei prestiti personali), si può escludere la fattispecie dell'indebitamento colposo.

Pertanto, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è lo strumento attraverso il quale l'istante intende onorare i propri debiti nelle modalità e nei tempi come descritti nei paragrafi a seguire.

In conclusione, la debitrice non ha assunto obbligazione alcuna senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere, così determinando colposamente il proprio stato di sovraindebitamento. Come esposto, si è verificata una concomitanza di fattori sfortunati, indipendenti dalla sua volontà, che ha comportato l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni. È comunque di tutta evidenza che l'accumularsi dei debiti non possa essere ascrivibile alla mala fede della ricorrente, e nemmeno i debiti e le difficoltà economiche che ne sono derivate. Infatti, si preme evidenziare che la debitrice si ritiene meritevole, in quanto non ha fatto ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali; non ha compiuto atti in frode ai creditori; non ha dolosamente causato l'indebitamento; non ha assunto obbligazione alcuna, senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere, e pertanto non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così come previsto dall'art.69 comma 1 D.Lgs.14/2019

Si evidenzia che le fideiussioni venivano sottoscritte dalla sig.ra [REDACTED], nell'interesse della ditta del padre, sulla cui solidità, la stessa, e le medesime Banche, confidavano profondamente. Sul punto, non può sottacersi il ruolo svolto dalle Banche, dal momento che esse hanno concesso i finanziamenti a favore della ditta [REDACTED], facendo affidamento, esse stesse, nella floridità dell'attività, ma dall'altro canto, utilizzando un grado di diligenza non sufficiente rispetto a quello che il caso concreto avrebbe richiesto, omettendo ogni analisi sullo stato patrimoniale finanziario del garante.

- Come già anticipato, il sig. [REDACTED], padre dell'istante, era titolare di una attività all'ingrosso di materiale edile con sede ad [REDACTED] (NA) [REDACTED]. Tale ditta Individuale - iscritta il [REDACTED] - era ben solida e florida (ne sono dimostrazioni i crediti concessi di cui alle fideiussioni *infra*), ma a causa della crisi nel settore e di una malattia cancerogena di cui si ammalò il padre dell'istante, l'attività andò in crisi fino a giungere, nell'anno 1997, alla dichiarazione di fallimento (Tribunale di Napoli - sentenza n. [REDACTED]). Essa veniva cancellata il [REDACTED] per cessazione di ogni attività avvenuta il [REDACTED].1996 (cfr.doc.7). Il fallimento veniva chiuso con sentenza del Tribunale di Napoli, in data [REDACTED], dopo diversi anni dalla morte del padre, avvenuta il [REDACTED]. Il fallimento fu chiuso (cfr.doc.7.b) sul seguente riparto:

Domande ammesse al 17.02.1998 Lire 2.131.092.341 comprendente esposizioni nei confronti di MPS, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Cherubini SpA, Corit, Maxall Progress srl, Banca di Roma, Sea srl, Società Euroflez SpA, Banco Ambrosiano Veneto, Nova System snc, Profalco srl, Italflex srl, Imbac spa, Panfim srl; le domande rigettate al 17.02.1998 per Lire 2.931.089.053.

- Le fideiussioni – solidalmente prestate dall'istante unitamente alle due sorelle [REDACTED]

██████████ - riguardano:

1. **Fideiussione** prestata per lire 600.000.000 (seicentomilioni di lire) **Banco Ambrosiano Veneto sud SpA** oggi **Castello Finanze srl – Do Value – credito ceduto da Citibank Italia spa incorporante il Banco Ambrosiano Veneto sud SpA (all.18)** per:

- L'importo in Lire 184.959.134 relativo allo scoperto del c/c n. 201211/12 intestato al sig. ██████████ presso la filiale di Napoli della Citibank Italia spa incorporante il Banco Ambrosiano Veneto sud SpA;

- L'importo in lire 327.466 relativo allo scoperto del c/c n. 203587/21 intestato a ██████████ presso la filiale di Napoli della suddetta Banca.

Il tutto come da Decreto Ingiuntivo n. ██████████/1996 del 10.10.1996 per lire 185.286.600 oltre spese. Nel 1996 la Banca notifica atto di precetto e poi pignoramento immobiliare rge 2047/1996 Tribunale di Napoli (riuniti al proc. Rge 433/1997 e rge 1477/1997) che si concludeva, il 31.12.2002, con l'aggiudicazione della vendita con incanto al prezzo di lire 611.600.000 pari ad € 315.865,04 che veniva distribuito a favore sei seguenti creditori:

Mediocredito Toscano SpA per lire 737.008.021 (euro 380.632,88) e con cui veniva dichiarata l'incapienza per il residuo da distribuire agli altri creditori e che veniva soddisfatto nella misura di € 301.909,81.

Poi, il 25.09.1997 il Banco Ambrosiano Veneto SpA depositava istanza di insinuazione al passivo del fallimento del sig. ██████████.

Alla data dell'01/01/2022, il debito ammonta a **€165.830,42 (centosessantacinquemilaottocentotrenta/42)**, oltre eventuali spese ed oneri maturati e maturandi.

2. **Fideiussione** prestata il 07.02.1996 per **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA** oggi **SESTINO SECURITISATION SRL/██████████ DITTA (all.19)** derivante da:

- saldo debitore di c/c 4110.80

- n. 4 effetti cambiari accreditati salvo buon fine e ritornati insoluti e protestati.

Il credito aggiornato alla data del 30/05/2022 ammonta a complessivi € 263.805,88 di cui:

- € 236.955,08 per saldo debitore del c/c n. 4110.80 compresi interessi convenzionali entro i limiti del tasso soglia di cui alla Legge 108/96;

- € 26.850,80 per esposizione derivante da 4 effetti insoluti per importo facciale pari ad € 6.695,35 compresi interessi convenzionali entro i limiti del tasso soglia di cui alla Legge 108/96.

3. **Fideiussione prestata per CREDEM oggi ZEUS FINANCE Srl TREVI FINANCE N.3 SRL (all.21)** per il sig. ██████████ sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di lire 450.000.000 (quattrocentocinquantamiloni) a firma di ██████████. Oggi, l'esposizione complessiva ammonta ad € 108.314,56 alla data del 31.03.2023 oltre interesse e spese.

4. **Fideiussione prestata per Banca di Roma S.p.A. oggi Credit Factor S.p.A. ex (all.23)** la posizione intestata al Sig. ██████████, di cui la Sig.ra ██████████ NDG 11876495, di importo complessivo pari ad € 84.600,56 riferito allo scoperto di c/c.

- Si precisa che la sig.ra ██████████, insieme alle sorelle, sottoscriveva Fideiussione con **Banco di Napoli (AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. già S.G.A. SpA ex San Paolo Imi incorporante per fusione Banco di Napoli)**. Il 14.10.1996 il creditore otteneva Decreto Ingiuntivo n. ██████████/1996 per lire 103.506.649 oltre interessi maturandi, accessori e spese, con residuo creditorio al 27.09.2005 di € 55.842,28 (lire 108.125.738). Ne seguiva notifica del 14.02.2017 di atto di precetto per € 50.315,00 e di atto di pignoramento del 13.07.2017 per € 50.315,00 aumentato della metà oltre spese. Con ordinanza di assegnazione del 27.11.2019 il Tribunale di Napoli nell'ambito della procedura esecutiva rge. ██████████/2017 avviata dal creditore S.G.A. SpA, assegnava le somme per un ammontare di euro 50.315,00 risultante dal precetto, oltre spese e competenze di esecuzione (all.20). Il pignoramento presso terzi (terzo: Ministero Istruzione, Università e Ricerca) a decorrere dal mese di agosto 2017, si è concluso nel mese di luglio 2024. Si segnala che il medesimo creditore, sulla

scorta del medesimo titolo, ha riscosso le somme anche dallo stipendio della sorella, sig.ra [REDACTED].

5. Atti dispositivi degli ultimi 5 anni

Dalla documentazione esaminata, e confermata dal professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi, non risultano atti di disposizione del patrimonio né atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni. Ella non ha sottoscritto compromessi e/o alienazioni aventi ad oggetto beni immobili e/o partecipazioni societarie di controllo, né sottoscritto transazioni. Negli ultimi 5 anni ella non ha concesso ipoteche e/o fideiussioni, accettazioni di eredità e di donazioni ed ogni altro genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione indicati nell'art. 94 co. 2 del CCII. In relazione ad atti impugnati, risulta una impugnativa da parte della curatela del fallimento della ditta [REDACTED], conclusasi con sentenza revocatoria (n. 11855/2000 Tribunale di Napoli) dell'atto di donazione del padre fatto alle figlie il 10.10.1994. L'immobile sito in Napoli alla via [REDACTED] n.10, dopo la sentenza di revocatoria della donazione, è stato aggiudicato all'asta e distribuito tra i creditori della Ditta [REDACTED].

6. Procedure giudiziarie

Non sussistono procedure giudiziarie a carico della sig.ra [REDACTED].

7. Formulazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

ATTIVO DISPONIBILE PER IL PIANO:

Reddito del debitore	€ 1.970,76
A detrarre spese mensili	€ 1.670,00
Avanzo	€ 300,00
Importo mensile disponibile per il piano	€ 300,00

Per l'effetto, la sig.ra [REDACTED] avanza la seguente proposta di piano:

tenuto conto del reddito prodotto e delle spese mensili necessarie al sostentamento, l'importo disponibile è **€300,00 mensili**, da corrispondersi mediante il versamento di **n. 105 rate circa (poco più di 8 anni e mezzo)**, che verrà distribuito tra tutti i creditori concorsuali secondo le regole della *par condicio creditorum* e di seguito precisato:

- pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili dell'OCC e di quelli dell'avvocato/advisor del debitore,
- pagamento del credito chirografo nella misura del 3,56%.

Creditore	Residuo	Proposta
OCC	4.000,00€	4.000,00 €
ADVISOR	4.000,00 €	4.000,00 €
Agos Ducato	12.589,89 €	448,20 €
Agos Ducato	20.420,42 €	726,96 €
Castello Finance (Banco Ambrosiano)	165.830,42 €	5.903,56 €
Sestino Securit DoValue MPS	236.955,08 €	8.435,60 €
Sestino Securit DoValue MPS	26.850,80 €	955,88 €

ZENITH Service Zeus Finance srl TREVI Finance n.3 srl Unicredit	108.314,56 €	3.855,99 €
Credit Factor Spa ex Banco di Roma	84.600,56 €	3.011,77 €
TOTALE	663.561,73 €	31.337,96 €

Chirografi ANTE piano	€ 655.561,73
Chirografi POST piano	€ 23.338,04
Totale con OCC e advisor	€ 31.337,96

TABELLA ANALITICA DEL PIANO DI RIENTRO

Creditore	Proposta	%rispetto	Debito	Categoria	anno1	anno2	anno3	anno4	anno5	anno6	anno7	anno8	anno9	totale
OCC	4.000,00 €		4.000,00 €	Prededuzione	1.800,00 €	1.242,03 €							957,97 €	4.000,00 €
ADVISOR	4.000,00 €		4.000,00 €	Prededuzione	1.800,00 €	2.200,00 €								4.000,00 €
Agos Ducato	448,20 €	1,92%	12.589,89 €	Chirografo		8,00 €	69,24 €	69,24 €	69,24 €	69,24 €	69,24 €	69,24 €	24,76 €	448,20 €
Agos Ducato	726,96 €	3,11%	20.420,42 €	Chirografo		15,00 €	111,16 €	111,16 €	111,16 €	111,16 €	111,16 €	111,16 €	45,00 €	726,96 €
Castello Finance (Banco Ambrosiano)	5.903,56 €	25,30%	165.830,42 €	Chirografo		30,00 €	914,84 €	914,84 €	914,84 €	914,84 €	914,84 €	914,84 €	384,52 €	5.903,56 €
Sestino Securit DoValue MPS	8.435,60 €	36,15%	236.955,08 €	Chirografo		60,00 €	1.306,83 €	1.306,83 €	1.306,83 €	1.306,83 €	1.306,83 €	1.306,83 €	534,62 €	8.435,60 €
Sestino Securit DoValue MPS	955,88 €	4,10%	26.850,80 €	Chirografo		17,00 €	123,54 €	123,54 €	123,54 €	123,54 €	123,54 €	123,54 €	197,64 €	955,88 €
ZENITH Service Zeus Finance srl TREVI Finance r	3.855,99 €	16,52%	108.314,56 €	Chirografo		20,00 €	596,15 €	596,15 €	596,15 €	596,15 €	596,15 €	596,15 €	259,09 €	3.855,99 €
Credit Factor Spa ex Banco di Roma	3.011,77 €	12,91%	84.600,56 €	Chirografo		8,00 €	466,05 €	466,05 €	466,05 €	466,05 €	466,05 €	466,05 €	207,47 €	3.011,77 €
Totale con OCC+adv	31.337,96 €	100,00%	663.561,73 €		3.600,00 €	3.600,03 €	3.587,81 €	3.587,81 €	3.587,81 €	3.587,81 €	3.587,81 €	3.587,81 €	2.611,07 €	31.337,96 €
Totale SENZA OCC+adv	23.337,96 €		655.561,73 €				48 rate	60 rate	72 rate	84 rate	96 rate	105 rate circ		31.337,96 €

- Nel primo anno dopo l'omologa, è previsto il pagamento di un acconto delle spese in prededuzione a favore dell'OCC e dell'avvocato/advisor.
 - Nel secondo anno, è previsto il pagamento del saldo dei compensi dell'advisor, di un secondo acconto all'OCC e l'inizio del rateizzo del pagamento dei crediti chirografi.
 - Nelle ultime rate è previsto il pagamento del saldo dell'OCC.
- Tale proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza, il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per la debitrice.

8. In ordine all'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Appare in atti documentata la sussistenza di tutti i presupposti di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex D.Lgs.14/2019.

La ricorrente, a fronte dell'art.2740 c.c. in forza del quale "*il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri*", intende avvalersi della procedura di composizione della crisi allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

Considerato che il combinato disposto degli artt.67-68 D.Lgs.14/2019 consente la possibilità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, avendo contenuto libero, a condizione che si indichino in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, la ricorrente formula la presente proposta di composizione della crisi che vuole essere credibile, sostenibile, verificabile e motivata, con la precisazione che il controllo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità della proposta nei fatti, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a raggiungere gli obiettivi prefissati: verifica da effettuare in riferimento alle specifiche modalità indicate dal ricorrente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva

funzionale, propria della causa concreta).

Orbene, la ricorrente avanza la presente proposta al fine di definire bonariamente la sua posizione debitoria ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure esecutive che non garantirebbero la soddisfazione di tutti i creditori.

In base alla giurisprudenza di merito, il familiare il cui indebitamento derivi dal rilascio di garanzie a favore di società di proprietà dei genitori, nelle quali non detiene alcuna partecipazione societaria né assume ruoli amministrativi, può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, (Tribunale Ancona, 28 Dicembre 2023. Est. Mantovani; Tribunale Cuneo, 08 Febbraio 2023. Est. Fiorello). La fattispecie esaminata dal Tribunale marchigiano non è dissimile da quella del caso *de quo*, in cui appare evidente l'insussistenza della colpa grave del figlio per avere prestato fideiussione a garanzia dei debiti della società dei genitori, benché l'esposizione debitoria della società fosse enorme, e ben al di là delle capacità patrimoniali e reddituali del fideiussore.

9. Sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria (Liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019)

La presente proposta di piano è l'unica strada percorribile per una concreta soddisfazione del ceto creditorio. Il debitore ha inteso formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni. Sul punto si ricorda che la sig.ra [REDACTED] non è proprietaria di alcun bene, né mobile registrato né immobile pertanto, l'unico bene da mettere a disposizione proviene dal proprio reddito da lavoro dipendente, detratte le spese di sostentamento.

La ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento dalla quale non potrà mai uscire se non attraverso lo strumento di regolazione della crisi. Ella infatti, percepisce uno stipendio mensile da lavoratore statale, con il quale non potrà mai soddisfare il credito vantato dalle Banche nel cui interesse negli anni 90 ha firmato fideiussioni, pari ad oltre 600mila euro. Se il malcapitato debitore destinasse tutto il proprio stipendio (€ 16.800 all'anno) a pagare il debito, gli occorrerebbero circa 65 anni per estinguerlo. Senza contare gli interessi generati dal debito e senza considerare con quali (inesistenti) mezzi dovrebbe vivere il debitore nel corso dei 65 anni in cui paga il debito. All'evidenza sussiste una gravissima situazione di sovraindebitamento, non pagabile e non gestibile. Il debitore propone di pagare € 300 al mese per 8 anni e mezzo, ossia complessivamente € 30.600,00 (rivenienti dal proprio stipendio).

Nella tabella che segue viene messo a confronto l'importo che discenderebbe dall'omologa della presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti da quello dell'ipotesi dell'alternativa liquidatoria:

	Importo Debitorio	Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore	Alternativa liquidatoria
Importo disponibile x numero rate		€ 300,00 x 105circa = € 31.337,96	€ 300,00 x 36 = € 10.800
Crediti in prededuzione	€ 8.000,00	- € 8.000,00	- € 8.000,00
Crediti Chirografari	€ 655.561,73	€ 23.337,96	€ 2.800,00

Totale soddisfazione		€ 31.337,96	€ 10.800,00
----------------------	--	--------------------	--------------------

Sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta più conveniente dell'alternativa liquidatoria.

Si rammenta che, nel rispetto della *par condicio creditorum*, vanno soddisfatti:

- il 100% del credito prededucibile dell'O.C.C. e dell'advisor del NOMINANDO liquidatore, i cui costi NON sono stati preventivati ma che andrebbero ad aumentare il passivo;
- i creditori chirografi, in ipotesi di alternativa liquidatoria incasserebbero la percentuale pari a poco più dello 0,4% circa del credito, mentre con l'omologa del piano incasserebbero il 3,56%.

La giurisprudenza di merito concorda sul punto, evidenziando la fattibilità economica e giuridica in scenari simili a quello oggetto della presente procedura.

In conclusione, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dal ricorrente è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni così riepilogate:

Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Totale Debito Prima del Piano	€ 655.561,73
Percentuale di soddisfazione creditori chirografari	3,56%
TOTALE DEBITO POST PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	
Comprensivo di spese di procedura	

Sulla base di tali risultanze, si può quindi serenamente ribadire la convenienza per i creditori concorsuali della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dalla ricorrente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata - unico parametro di riferimento da tener conto nella valutazione della fattibilità e convenienza.

10. In ordine alla fattibilità del piano proposto

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore poggia sui flussi derivanti dal reddito prodotto dalla ricorrente in qualità di insegnante di scuola pubblica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La somma mensile messa a disposizione della procedura è stata calcolata in considerazione delle spese necessarie al sostentamento della ricorrente e della di lei famiglia e rende, per un verso, sostenibile la proposta e, per altro verso, rende la stessa conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta di soddisfacimento così prospettata appare più conveniente per tutto il ceto creditorio, considerato che nell'alternativa liquidatoria essi non troverebbero alcuna soddisfazione, come più innanzi precisato.

11. Sul Merito Creditizio

Gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio, ex art. 68, comma 3, sono:

- importo del finanziamento in verifica;

- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU:

- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it.

➤ In relazione alle fideiussioni, per la fattispecie in parola appare del tutto superfluo svolgere nel dettaglio una disamina sul reddito percepito all'epoca della sottoscrizione delle garanzie personali, tenuto conto che la sig.ra [REDACTED] è sempre stata un consumatore. Ella, laureata in Lingue e Letterature straniere nel 1987, ha iniziato a lavorare quale insegnante, alle dipendenze dell'Ente Casa [REDACTED] a decorrere dal [REDACTED] 1990 (all.6) e poi, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Istruzione e dell'Università il [REDACTED] 2016.

Le fideiussioni sottoscritte in favore della ditta [REDACTED] risalgono all'epoca in cui la ricorrente aveva un reddito da lavoro dipendente come insegnante. Va da sé che i creditori:

- Banco Ambrosiano Veneto (ora Castello Finance srl - Donext SpA),
- MPS SpA (ora SESTINO SECURITISATION S.R.L. doValue),
- MPS SpA (ora SESTINO SECURITISATION S.R.L. doValue),
- Unicredit (ora Zeus Finance srl TREVI Finance n.3 srl),
- Banco di Roma (ora Credit Factor SpA),

hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis TUB. Ne consegue che ai sensi dell'art. 69 comma 2 CCII i suddetti Istituti di credito non possono presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta così come statuito dall'art.69, comma 2, D. Lgs. 14/2019.

➤ In relazione ai prestiti personali sottoscritti con Agos, appare evidente che l'Istituto di credito abbia omesso di svolgere un'analisi sulla valutazione del merito creditizio della ricorrente, perché in caso contrario, mediante l'accesso alla banca dati (Banca d'Italia) tale finanziaria avrebbe appreso dell'esposizione debitoria in capo alla stessa. Per l'effetto, risulta che Agos ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis TUB, con la conseguenza che essa ai sensi dell'art. 69 comma 2 CCII non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta così come statuito dall'art.69, comma 2, D. Lgs. 14/2019.

Pertanto appare evidente che i creditori si siano reso responsabili di aver violando il principio di ragionevolezza e soprattutto non aver tenuto conto della valutazione del merito creditizio. Di tale sproporzione i seguenti Istituti di credito erano ben consapevoli al momento della sottoscrizione del contratto (di fideiussione e di prestito personale), ma hanno comunque concesso il credito.

Sul punto, si evidenzia che a tali creditori - qualificati professionalmente - non avendo tenuto conto dei principi di cui all'art. 124 bis T.U.B. va preclusa la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Il mancato rispetto dei principi dell'art.124 bis T.U.B. ha quindi in definitiva comportato la mancata valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto finanziatore.

Le norme che disciplinano la concessione del credito al consumatore sono infatti caratterizzate da una valorizzazione effettiva del profilo della valutazione del merito creditizio del cliente-consumatore, unitamente alle norme sulla trasparenza del contratto, in modo tale da non porre su di un piano asimmetrico il rapporto finanziaria-cliente.

La giurisprudenza di merito sul punto ha dapprima "anticipato" il legislatore arrivando alle medesime conclusioni e successivamente ha confermato tale impostazione valorizzando la necessità della valutazione del merito creditizio da parte del creditore.

L'attuale art.124-bis TUB, introdotto con il d.lgs.141/2010, affida all'intermediario una valutazione

prognostica in ordine alla capacità del consumatore di restituire quanto erogatogli e, dunque, circa la solvibilità del soggetto, *“sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Il principio del “prestito responsabile”, già sotteso al disposto dell’art.8, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, che, letto alla luce del considerando n.22 della Direttiva 2014/17/UE, manifesta l’interesse del legislatore europeo verso un maggiore coinvolgimento dell’intermediario nelle attività valutative prodromiche alla concessione del credito, superando la prospettiva (inevitabilmente autolimitativa) dell’auto-responsabilizzazione del consumatore e, dunque, convergendo verso una necessaria co-responsabilizzazione delle finanziarie.

La stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea, dal canto suo ha riconosciuto che la direttiva sul credito ai consumatori mira a tutelare in via diretta questi ultimi contro i rischi derivanti non solo dagli abusi dell’intermediario, ma anche dal sovraindebitamento e dall’insolvenza (cfr. sentenza C-679/18 della Corte di Giustizia dell’UE, intervenuta su rinvio pregiudiziale di un Tribunale Ceco, si è pronunciata sull’interpretazione degli articoli 8 e 23 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per realizzare una tutela effettiva del consumatore, parte debole del rapporto, in situazione di inferiorità rispetto al professionista).

Di conseguenza è necessario che il giudice nazionale esamini d’ufficio il rispetto dell’obbligo di valutazione del merito creditizio da parte del creditore, anche alla luce dell’art.8 della citata Direttiva. Infatti, la Corte ha avuto modo di rilevare che *“l’obbligo precontrattuale del creditore di valutare la solvibilità del debitore [...] contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo della direttiva 2008/48 che consiste [...] nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, [...] necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo”*.

La collocazione sistematica dell’art.124-bis TUB nel Titolo VI, dedicato alla trasparenza, conferma la rilevanza privatistica della norma richiamata e si segnala per la sua funzione, immanente all’obbligo di trasparenza, nella fase preliminare della concessione del credito in cui il consumatore va informato in maniera concreta per permettergli di compiere una scelta consapevole, al fine di evitarne il sovraindebitamento.

Tale rischio può essere evitato rendendo edotto il cliente/consumatore della sua complessiva situazione finanziaria e dei rischi collegati alla concessione di un nuovo finanziamento.

La finalità del sistema dovrebbe quindi essere quella di porre sullo stesso piano il consumatore ed il creditore nella fase precontrattuale, di modo che il primo non sia meramente destinatario di informazioni che, non essendo un tecnico, non è in grado di comprendere e che il secondo si attivi al fine di acquisire informazioni (anche tramite banche dati) utili per fargli compiere un giudizio prognostico sulla solvibilità del cliente.

La previsione normativa è il frutto delle concrete modalità con le quali viene attuata l’attività degli istituti di credito i quali, anche solo per garantire la redditività della loro impresa dovrebbero essere interessati alla solvibilità dei loro clienti, mentre sotto un diverso profilo, sistematico, non dovrebbero concedere credito a chi sia considerato non meritevole.

Non va trascurato, inoltre, che gli intermediari creditizi sono soggetti professionali i quali sanno come gestire e minimizzare il rischio cui si espongono (il mercato degli Npl ne è l’esempio più lampante).

In questo quadro appare quindi insufficiente fornire al cliente-consumatore unicamente una serie

di informazioni senza metterlo nella concreta condizione di poter compiere una scelta consapevole in grado di evitargli di sovraindebitarsi accedendo ad un credito insostenibile per far fronte alla pressante esigenza di vita quotidiana e non passando quindi dall'indebitamento consapevole e sopportabile (e quindi restituibile) all'insolvenza.

Dal canto loro gli intermediari creditizi hanno erogato finanziamenti nella prospettiva di poter cedere il proprio credito al momento opportuno (anche per esigenze di bilancio) e la normativa, di fatto, non consente di sanzionare sul piano contrattuale tali comportamenti, nonostante le previsioni della richiamata Direttiva 2008/48/CE che all'art. 23, intitolato "Sanzioni", così dispone: "Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive".

Solo con l'introduzione dell'art.9, comma 3 bis, L. 3/2012 prima e dell'art. 68, comma 3, D. Lgs. 14/2019 poi, il legislatore italiano ha previsto che deve essere il soggetto finanziatore a valutare e tener conto del merito creditizio e ciò nel solco della sovraordinata disciplina europea.

L'entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza ha quindi avuto il merito di "responsabilizzare" il creditore nella concessione del credito e sanzionandone il comportamento nel caso in cui abbia colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, violando i principi di cui all'art.124 bis TUB, prevedendo che non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa anche se dissenziente rispetto al piano proposto, né far valere cause di inammissibilità, a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

In conclusione si evidenzia che i suddetti creditori hanno erogato credito – sotto forma di prestito o di carte di credito/revolving - violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e pertanto ai sensi dell'art. 12 comma 3-ter della L. 03/2012 così come modificata dalla legge di conversione n. 176/2020 del D.L. n. 137/2020 art. 4- ter, oggi trasfuso nell'art 69 co.2 del CCII che recita: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*.

12. Durata del piano proposto

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità e alla convenienza del piano proposto, con riferimento alla durata del piano, lo scrivente difensore evidenzia l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata dei piani di sovraindebitamento. Tale carenza comporta che l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della *ratio* del D.Lgs.14/2019 sulla scia della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del sovraindebitato ammettendo quindi dilazioni anche rilevanti (tra i dieci e i 25 anni).

In definitiva non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con un piano che preveda una durata superiore ai 5-7 anni

Sul punto, il Tribunale di Bari ha ammesso dilazioni rispettivamente per 10 anni (Tribunale Bari 23 Marzo 2022 Est. Napoliello), per 13,2 anni (Tribunale Bari 29 Settembre 2022 Est. De Palma) per

15,5 anni (Tribunale Bari 25 Marzo 2022 Est. De Palma) e 15,8 anni (Tribunale Bari 06 Aprile 2022 Est. Cesaroni).

I parametri da tenere in considerazione sono quelli delle possibili rateizzazioni delle imposte erariali (che possono arrivare sino a 10 anni) e l'età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6).

Ne consegue che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.

Infine, si osserva che stante la consistenza del patrimonio del ricorrente, il piano è lo strumento più idoneo a soddisfare i creditori, anche in considerazione di quanto evidenziato in ordine alla convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019, nel relativo paragrafo al quale si rimanda.

13. La relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C.

La presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore viene allegata alla relazione effettuata dal Gestore della crisi presso l'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento dell'OCC COA di Napoli, Avv. Maria Pia Granese la quale, in possesso dei requisiti prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs.14/2019, ha redatto l'elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento.

Ivi preme osservare, per completezza espositiva, che il Gestore della crisi:

- ha sottoposto a verifica i dati patrimoniali della ricorrente accertandone la veridicità;
- ha valutato la completezza e attendibilità della documentazione a corredo della presente domanda.

CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni esposte, la ricorrente sig.ra [REDACTED] *ut supra* rappresentata e difeso e con l'assistenza del Gestore della crisi presso l'O.C.C. e dell'avv. Monica Mandico:

- vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla normativa prevista dal D.Lgs.14/2019;
- considerato che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è idonea alla migliore soddisfazione dei crediti concorsuali, avendo allo stesso tempo modo di offrire a sé stesso e alla sua famiglia una possibilità di azzeramento del debito

E VOGLIA

all'Ill.mo Tribunale adito, per il tramite del nominato O.C.C.:

❖ **che visto l'art.70, comma 1, D.Lgs. 14/2019, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, dichiarare l'apertura della procedura con decreto non soggetto a reclamo, disponendo la pubblicazione in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia della proposta e del piano e che ne sia data comunicazione a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro trenta giorni;**

❖ **che il Tribunale, previa l'attuazione delle prescrizioni di legge, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, nonché il comportamento dell'istante per non aver posto in essere atti con colpa grave, frode e mala fede e risolta ogni altra contestazione, voglia, l'adito Giudicante**

❖ che, visto l'art.70, comma 2, D.Lgs. 14/2019, disponga che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata;

❖ che visto l'art.70, comma 3, D. Lgs. 14/2019 disponga che nei venti giorni successivi alla comunicazione i creditori possano presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

❖ che, visto l'art.70, comma 4, D.Lgs.14/2019, disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

❖ che l'adito Giudicante omologhi il progetto oggetto del presente ricorso così come confermato dalla relazione particolareggiata del Gestore/OCC che ne ha attestato la fattibilità e la convenienza.

Si depositano, unitamente alla presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i documenti indicati nel presente ricorso, come da depositando foliaro.

Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.

Napoli, 11.11.2024

Firma

La proponente

Avv. Monica Mandico anche in qualità di Advisor

Allega i documenti, come da foliaro:

- Procura,
- Proposta del piano di ristrutturazione,
- Relazione particolareggiata.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.